

621.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|---|------|---|------|
| Comunicazioni | 3 | Proposta di legge (approvata dalla VII Commissione della Camera e modificata dalla VII Commissione del Senato) n. 2068-B | 9 |
| Missioni vevolevoli nella seduta del 16 novembre 1999 | 3 | (Sezione 1 — Articolo 1) | 9 |
| Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente) | 3, 4 | (Sezione 2 — Articolo 3) | 9 |
| Procedimenti penali nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza) | 4 | (Sezione 3 — Articolo 4) | 10 |
| Richiesta ministeriale di parere parlamentare | 5 | (Sezione 4 — Ordine del giorno) | 10 |
| Atti di controllo e di indirizzo | 5 | Disegno di legge di conversione S. 4224 (approvato dal Senato) n. 6526 | 11 |
| Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) | 5 | (Sezione 1 — Articolo unico; articoli del decreto-legge) | 11 |
| Progetti di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) nn. 411-882-1113-1182-1210-1507-1869-1958-1991-1995-2314-2655-2656-3464-3728-4382-4440-4590-4625-bis-4707-B | 6 | Disegno di legge (testo approvato dalla IX Commissione in sede redigente) n. 5753 | 12 |
| (Sezione 1 — Articolo 54 ed emendamenti) .. | 6, 7 | (Sezione 1 — Articolo 1) | 12 |
| (Sezione 2 — Articolo 55) | 8 | (Sezione 2 — Articolo 2) | 12 |
| (Sezione 3 — Articolo 56) | 8 | (Sezione 3 — Articolo 3) | 13 |
| | | (Sezione 4 — Articolo 4) | 13 |
| | | (Sezione 5 — Articolo 5) | 14 |
| | | (Sezione 6 — Articolo 6) | 14 |
| | | (Sezione 7 — Articolo 7) | 15 |
| | | (Sezione 8 — Articolo 8) | 15 |

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

| | PAG. | | PAG. |
|--|--------|--|--------|
| (Sezione 9 — Articolo 9) | 16 | Disegno di legge n. 5901 | 26 |
| (Sezione 10 — Articolo 10) | 16 | (Sezione 1 — Articolo 1) | 26 |
| (Sezione 11 — Articolo 11) | 17 | (Sezione 2 — Articolo 2) | 26 |
| (Sezione 12 — Articolo 12) | 18 | (Sezione 3 — Articolo 3) | 26 |
| (Sezione 13 — Articolo 13) | 19 | (Sezione 4 — Articolo 4) | 26 |
| Progetti di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) nn. 598-854-1714- 3687-B | 20 | (Sezione 5 — Articolo 5) | 27 |
| (Sezione 1 — Articolo 3) | 20 | (Sezione 6 — Articolo 6) | 27 |
| (Sezione 2 — Articolo 4) | 21 | (Sezione 7 — Articolo 7) | 27 |
| (Sezione 3 — Articolo 5) | 21 | (Sezione 8 — Articolo 8) | 27 |
| (Sezione 4 — Articolo 6) | 22 | (Sezione 9 — Articolo 9) | 27 |
| (Sezione 5 — Articolo 7) | 22 | (Sezione 10 — Articolo 10) | 28 |
| (Sezione 6 — Articolo 9) | 23 | (Sezione 11 — Articolo 11) | 28 |
| (Sezione 7 — Articolo 10 ed emendamenti) .. | 23, 24 | (Sezione 12 — Articolo 12) | 28 |
| (Sezione 8 — Articolo 11) | 24 | Disegno di legge S. 4090 (approvato dalla I Commissione del Senato) n. 6305 | 29 |
| (Sezione 9 — Articolo 12) | 25 | (Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) | 29, 30 |
| (Sezione 10 — Ordine del giorno) | 25 | (Sezione 2 — Articolo 11 ed emendamenti) .. | 34, 35 |

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 16 novembre 1999**

Aleffi, Angelini, Bampo, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Maccanico, Mangiacavallo, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Pinza, Polenta, Ranieri, Rebuffa, Ricciotti, Rivera, Rossetto, Savarese, Schietroma, Scoca, Selva, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Turrone, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aleffi, Angelini, Bampo, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Maccanico, Mangiacavallo, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Pinza, Polenta, Ranieri, Rebuffa, Ricciotti, Rivera, Rossetto, Savarese, Schietroma, Scoca, Selva, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Turrone, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 novembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TERZI: « Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

(Nuovo codice della strada), in materia di segnalazioni acustiche per non vedenti » (6563);

SINISCALCHI: « Norme sull'accesso al Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti verso le società di intermediazione mobiliare » (6564).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 15 novembre 1999 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

« Disposizioni in materia di istruzione, ricerca, innovazione tecnologica e formazione » (6560);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la funzione pubblica:

« Disposizioni in materia di organizzazione e razionalizzazione di uffici, strutture e organismi pubblici » (6561);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

« Disposizioni in materia di stato giuridico dei professori universitari » (6562).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

In data 15 novembre 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 4236. — « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) » (*approvato dal Senato*) (6557);

S. 4237. — « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 » (*approvato dal Senato*) (6558);

S. 3832. — « Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale » (*approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (6559).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE d'iniziativa del deputato MIGLIORI: « Introduzione dell'articolo 113-bis della Costituzione, in materia di Autorità indipendenti » (6512);

II Commissione (Giustizia):

PAISSAN: « Disposizioni in materia di tutela dei soggetti deboli vittime della microcriminalità » (6464) *Parere delle Commissioni II, IV, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

VII Commissione (Cultura):

MIGLIORI e MATTEOLI: « Disposizioni per il consolidamento e la valorizzazione della torre di Pisa » (6524) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

XI Commissione (Lavoro):

COLA ed altri: « Norme per il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai conducenti di automezzi speciali dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia » (6332) *Parere delle Commissioni I, II e V*.

Annuncio della pendenza di procedimenti penali nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 12 novembre 1999, il deputato Umberto BOSSI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (Procura della Repubblica presso il tribunale di Como, proc. n. 12392 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con due distinte lettere, pervenute entrambe in data 12 novembre 1999, il deputato Giuseppe PISANU ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti due procedimenti penali (Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, proc. n. 10439/99 R.G.N.R. e n. 60/99 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 12 novembre 1999, il deputato Silvio BERLUSCONI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, proc. n. 10427/99 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nel-

l'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 12 novembre 1999, il deputato Marcello DEL-UTRI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, proc. n. 9866/99 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 12 novembre 1999, il deputato Cesare PREVITI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, proc. n. 10433/99 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 novembre 1999, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, a norma dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 dicembre 1999.

Atti di controllo e di indirizzo

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: SCOCA; NICOLA PASETTO E ALBERTO GIORGETTI; ANEDDA; SARACENI; BONITO ED ALTRI; PISAPIA; CARMELO CARRARA; ANEDDA ED ALTRI; MAIOLO; MAIOLO; BERSELLI ED ALTRI; CARMELO CARRARA ED ALTRI; CARMELO CARRARA ED ALTRI; PISANU ED ALTRI; SARACENI; PISAPIA; GIULIANO; COLA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; PISAPIA ED ALTRI: MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E ALTRE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE. MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE, DI INDENNITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE E DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (411-882-1113-1182-1210-1507-1869-1958-1991-1995-2314-2655-2656-3464-3728-4382-4440-4590-4625-BIS-4707-B)

(A.C. 411 - sezione 1)

ARTICOLO 54 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO III
MODIFICHE
ALL'ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO

ART. 54.

1. All'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti pre-

visti per la fase delle indagini preliminari solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento.

2-*ter*. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari non può esercitare tali funzioni per più di sei anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine egli abbia in corso il compimento di un atto del quale è stato richiesto, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima.

2-*quater*. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.

2-*quinquies*. Le disposizioni dei commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ».

2. La disposizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica ai giudici che assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla sostituzione dei giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari, alla data di entrata in vigore della presente legge, ove i sei anni siano già trascorsi ovvero scadano entro i due anni da tale data, si provvede entro trentasei mesi dalla predetta data, seguendo l'ordine di anzianità nell'esercizio delle funzioni. Negli altri casi i sei anni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 54 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 54.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: Il giudice incaricato *con le seguenti:* Nei tribunali divisi in sezioni, il giudice incaricato.

54. 12. Saraceni.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: per la fase delle indagini preliminari *aggiungere le seguenti:* nonché il giudice dell'udienza preliminare.

54. 16. La Commissione.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che svolga contemporaneamente la funzione di giudice del tribunale in composizione collegiale.

54. 11. Saraceni.

Al comma 1, capoverso 2-quater, sostituire le parole da: è costituito *sino alla fine del capoverso, con le seguenti:* non può essere costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per meno di tre anni, salvo che svolga contemporaneamente la funzione di giudice del tribunale in composizione collegiale.

54. 13. Saraceni.

Al comma 1, capoverso 2-quater, sostituire la parola: per *con la seguente:* da.

54. 2. Pecorella.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-quinquies.

54. 3. Pecorella.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-quinquies con il seguente:

2-quinquies. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Consiglio superiore della magistratura, con le deliberazioni previste dai commi 1 e 3, verifica che il magistrato che esercita le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti per la fase delle indagini preliminari o di giudice del tribunale in composizione monocratica, eserciti stabilmente e continuativamente anche le funzioni di giudice del tribunale in composizione collegiale.

54. 14. Saraceni.

Al comma 2, dopo le parole: fase delle indagini preliminari *sono inserite le seguenti:* o di giudici dell'udienza preliminare.

54. 18. La Commissione.

Al comma 3, dopo le parole: fase delle indagini preliminari sono inserite le seguenti: o di giudice dell'udienza preliminare.

54. 19. La Commissione.

(A.C. 411 - sezione 2)

ARTICOLO 55 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 55.

1. Al terzo comma dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: « reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale ».

(A.C. 411 - sezione 3)

ARTICOLO 56 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO IV

DISPOSIZIONI
FINANZIARIE

ART. 56.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in complessive lire 13.921 milioni per l'anno 1999 e lire 27.842 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE: DUCA ED ALTRI: ISTITUZIONE DEL MUSEO TATTILE NAZIONALE « OMERO » (APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE DELLA CAMERA E MODIFICATA DALLA VII COMMISSIONE DEL SENATO) N. 2068-B

(A.C. 2068 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Istituzione del Museo tattile statale « Omero »).

1. È istituito in Ancona il Museo tattile statale « Omero », di seguito denominato « Museo Omero ».

(A.C. 2068 – sezione 2)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Organizzazione).

1. Una convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con il comune di Ancona disciplina:

a) l'individuazione della sede del Museo Omero;

b) l'assegnazione al Museo Omero dei materiali esistenti presso il museo istituito dal comune di Ancona;

c) le modalità di gestione del Museo Omero ed ogni altro aspetto del suo funzionamento, ivi compreso il personale.

2. Per collaborare all'organizzazione e alla gestione del Museo Omero è istituito un Comitato consultivo, composto da:

a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) un rappresentante della regione Marche;

d) un rappresentante della provincia di Ancona;

e) un rappresentante del comune di Ancona;

f) due rappresentanti designati dall'Unione italiana ciechi;

g) un rappresentante designato dalle altre associazioni rappresentative dei ciechi e nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Per l'istituzione del Museo Omero è autorizzata una spesa di lire 300 milioni nel 1998 e di lire 500 milioni nel 1999. Per il funzionamento del Museo stesso è autorizzata una spesa di lire 460 milioni

annue a decorrere dal 1999. Per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2 è autorizzata una spesa annua massima di lire 40 milioni a decorrere dal 1999.

(A.C. 2068 – sezione 3)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 300 milioni nel 1998, a lire 1.000 milioni nel 1999 e a lire 500 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede, quanto a lire 300 milioni per il 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali, quanto a lire 500 milioni per il 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, e quanto a lire 500 milioni a decorrere dal 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di pre-

visione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 2068-B – sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminata la proposta di legge n. 2068, recante l'Istituzione del Museo tattile statale « Omero »,

considerato che:

l'articolo 3, comma 2, prevede l'istituzione di un Comitato consultivo per collaborare all'organizzazione e alla gestione del Museo Omero, per il cui funzionamento è autorizzata una spesa annua massima di lire 40 milioni a decorrere dal 1999;

il testo precedente, approvato dalla VII Commissione della Camera dei deputati (Cultura), stabiliva espressamente che la partecipazione al suddetto comitato dovesse essere a titolo gratuito;

impegna il Governo

ad intervenire, nell'ambito della propria competenza, al fine di ripristinare il principio della gratuità per la partecipazione al Comitato consultivo di cui in premessa, consentendo in tal modo che la somma prevista per il funzionamento del Comitato torni ad essere destinata esclusivamente alla gestione del Museo Omero.

9/2068-B/1. Santandrea, Bianchi Clerici, Rodeghiero.

**DISEGNO DI LEGGE S. 4224 — CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 27 SETTEMBRE 1999, N. 330, RE-
CANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI DURATA MAS-
SIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI RIGUARDANTI I DE-
LITTI DI STRAGE COMMESSI ANTERIORMENTE ALL'EN-
TRATA IN VIGORE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
(APPROVATO DAL SENATO) (6526)**

(A.C. 6526 — sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330, recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

Articolo 1.

1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente de-

creto, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di quattro anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI SOSTEGNO ALL'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ALLA RICERCA APPLICATA NEL SETTORE NAVALE (TESTO APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE) (5753)

(A.C. 5753 – sezione 1)

**ARTICOLO 1 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART 1.

ART. 1.

(Finalità).

1. Le disposizioni della presente legge sono intese alla realizzazione degli obiettivi di politica industriale di cui al Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale, di seguito denominato « Regolamento », ad accrescere il grado di competitività delle imprese nazionali impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, completamente liberalizzati a decorrere dal 1° gennaio 1999 dal Regolamento (CE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, con la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali della gente di mare, nonché a sostenere ed accrescere, con interventi a favore del settore armatoriale, in particolare crocieristico, il grado di competitività internazionale delle imprese italiane che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale istituito con il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

(A.C. 5753 – sezione 2)

**ARTICOLO 2 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 2.

**(Contributi per le costruzioni
e trasformazioni navali).**

1. Le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmecanica e della ricerca nel settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 concernenti le unità navali di cui all'articolo 2 del decreto-legge medesimo aventi autonoma propulsione, con esclusione dei galleggianti, delle altre strutture e mezzi nautici indicati nello stesso articolo 2.

2. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono concessi in misura non superiore, rispettivamente, al 9 per cento ed al 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, recepisce le modifiche della misura delle aliquote di contribuzione disposte dall'Unione europea nei limiti degli stanziamenti autorizzati.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 28.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.

(A.C. 5753 – sezione 3)

**ARTICOLO 3 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 3.

*(Contributi per l'innovazione tecnologica
nel settore navale).*

1. Nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 6 del Regolamento e degli stanziamenti di cui al comma 4 del presente articolo, il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere alle imprese di costruzione, trasformazione e riparazione navale iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 10 per cento dell'investimento, per la realizzazione di progetti innovativi concernenti il prodotto ovvero il processo produttivo, sempre che il loro importo non sia inferiore a 5 milioni di ECU.

2. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 le imprese interessate presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge allegando i relativi progetti. I progetti sono soggetti ad approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, che si pronuncia sulla sussistenza o meno del carattere innovativo del prodotto o del processo produttivo.

3. Non sono ammesse al contributo le imprese che abbiano fruito o siano state ammesse a fruire, al medesimo titolo, di benefici accordati dall'Unione europea, dallo Stato o dalle regioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.

(A.C. 5753 – sezione 4)

**ARTICOLO 4 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 4.

(Contributi per investimenti volti al miglioramento della produttività dei cantieri).

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, nei limiti di cui all'articolo 7 del Regolamento e degli stanziamenti di cui al comma 9 del presente articolo, può concedere alle imprese navalmeccaniche iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo agli investimenti inteso ad accrescere la produttività dei cantieri esistenti mediante l'ammodernamento dei processi di officina navale o delle strutture di prefabbricazione ed assemblaggio dei blocchi, l'adeguamento dei mezzi di sollevamento o degli impianti di servizi destinati direttamente alla produzione, nonché la razionalizzazione delle attività di officina, sempreché gli investimenti non comportino aumenti della capacità produttiva conseguenti alla creazione di nuove strutture quali scali di varo, banchine e bacini.

2. Il contributo è accordato in misura non superiore al 22,5 per cento dell'investimento per i cantieri ubicati nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, ed al 12,5 per cento per i cantieri ubicati nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato medesimo.

3. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 2, le imprese interessate presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena l'irricevibilità della stessa, allegando la scheda analitica del piano d'investimento. I piani sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione previo parere del Comitato consultivo per l'industria

cantieristica di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234.

4. Non hanno titolo ad ottenere il contributo le imprese che siano state ammesse ai benefici di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ovvero a benefici dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni a sostegno degli investimenti di cui al comma 1 nel periodo di applicazione del Regolamento.

5. Le iniziative di investimento ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro trenta mesi dalla approvazione del piano. Il termine di ultimazione può essere prorogato per non più di sei mesi, ove ne sia fatta richiesta prima di detta scadenza, sempreché la mancata ultimazione sia dovuta a cause non imputabili al beneficiario ovvero a sopravvenute ragioni di ordine tecnico.

6. La verifica della realizzazione dei programmi di investimento e dell'ammontare delle relative spese è effettuata dalla commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo, per la concessione del contributo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo III del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.

8. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 3.

9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 7.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.

(A.C. 5753 - sezione 5)

**ARTICOLO 5 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 5.

*(Contributi alla ricerca applicata
nel settore navale).*

1. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997,

n. 261, sono estese, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo, ai programmi di ricerca nel settore navale dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e del Centro per gli studi di tecnica navale Spa (CETENA) di Genova relativi al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2002.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 7.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.

(A.C. 5753 - sezione 6)

**ARTICOLO 6 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 6.

(Ristrutturazione dei cantieri).

1. Per far fronte a situazioni eccezionali di crisi del settore della cantieristica navale, alle imprese iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, che, nel periodo 1999-2003, pongono in atto piani di ristrutturazione del proprio apparato produttivo per far fronte a situazioni di difficoltà, anche a mezzo di effettive ed irreversibili chiusure parziali o totali dei propri stabilimenti, il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 6 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2000 un contributo *una tantum* non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione dei piani medesimi nei limiti di quanto previsto dal capo III del Regolamento.

2. Per ottenere il contributo di cui al comma 1 le imprese presentano, entro tre mesi dalla data in cui si determina la situazione di crisi aziendale, apposita istanza corredata dal piano di ristrutturazione e da una dettagliata relazione sul piano e sui suoi specifici obiettivi in rapporto alla situazione di difficoltà in cui versa l'impresa.

3. I piani presentati ai sensi del comma 2 sono approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito il Comitato consultivo per l'industria cantieristica

di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234.

4. La verifica della realizzazione dei piani ai fini della concessione del contributo è effettuata dalla commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.

5. Ai contributi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento, nel rispetto degli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 368 del 23 dicembre 1994.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

(A.C. 5753 – sezione 7)

**ARTICOLO 7 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 7.

(Progettazione di piattaforme per unità navali di futura generazione).

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di intesa con il Ministro della difesa, autorizza la realizzazione di un programma concernente la progettazione di piattaforme per unità navali di futura generazione destinate a finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 30 novembre 1998, n. 413, nonché alla sorveglianza ed al controllo delle linee di traffico alturiere. A tale fine è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 30 novembre 1998, n. 413, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50

miliardi per l'anno 2001 cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

(A.C. 5753 – sezione 8)

**ARTICOLO 8 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 8.

(Livelli dei canoni delle concessioni demaniali marittime).

1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, devono ritenersi non applicabili alle concessioni demaniali marittime pluriennali rilasciate, anche nelle aree di competenza delle Autorità portuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1993, n. 494, alle imprese di costruzione e di riparazione navale iscritte agli Albi speciali di cui al Titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, fino alla loro scadenza.

2. Alle Autorità portuali che abbiano già iscritto in bilancio alla data del 31 dicembre 1998 l'importo dei relativi canoni demaniali nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione assegna un contributo compensativo entro la spesa massima di lire 20 miliardi.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 10 miliardi per l'anno 2001 cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno

1999 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(A.C. 5753 – sezione 9)

**ARTICOLO 9 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 9.

*(Sgravi contributivi per le imprese
di cabotaggio marittimo).*

1. Dal 1° gennaio 1999 i benefici previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, con le modalità previste dalla stessa norma, sono estesi per il triennio 1999-2001, nel limite massimo dell'80 per cento, alle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, per gli oneri contributivi relativi al personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione, ed imbarcato su navi di bandiera italiana che, per almeno il 50 per cento del loro impiego complessivo nell'anno, effettuano servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali.

2. Le imprese armatoriali nei cui confronti sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti di lavoro del personale di bordo decadono dai benefici concessi ai sensi del comma 1. Al fine di consentire il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo, le imprese armatoriali che si avvalgono degli sgravi di cui al comma 1 devono corredare i prospetti di liquidazione dei contributi previdenziali con una certificazione, rilasciata dalla Capitaneria di porto ove le stesse imprese hanno costituito il turno particolare previsto dai contratti, la quale attesti i nominativi dei marittimi iscritti nel turno particolare secondo le norme previste dai contratti collettivi. La decadenza dai benefici di cui al comma 1 consegue altresì alla violazione

delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, qualora dalla violazione stessa consegua condanna penale per il datore di lavoro.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 41.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 23.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 in favore della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita l'iscrizione nelle matricole e nei registri nazionali di navi adibite al trasporto passeggeri provenienti da registri stranieri, costruite da oltre venti anni.

5. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: « come sostituito dall'articolo 7 » sono aggiunte le seguenti: « salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato ».

(A.C. 5753 – sezione 10)

**ARTICOLO 10 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 10.

(Modalità di corresponsione dei contributi).

1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 sono corrisposti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni, nonché all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.

2. Alle imprese armatoriali che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 9

della legge 14 giugno 1989, n. 234, e all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, per commesse di costruzione navale affidate a cantieri europei prima del 1992, con prezzo espresso in valuta di un paese dell'Unione europea, e per le quali il provvedimento di determinazione del contributo non aveva ancora prodotto effetti definitivi alla data del 31 dicembre 1998, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a rideterminare detto contributo nella valuta in cui è stato espresso il prezzo del contratto. Tale rideterminazione non ha effetto su altri eventuali contributi connessi al provvedimento stesso. Al fine di assicurare la corresponsione, a titolo di conguaglio, delle eventuali sole differenze tra i due piani di ammortamento, facendo applicazione del tasso di cambio tra tale valuta e la lira italiana vigente alla data di decorrenza economica di ciascuna rata semestrale prevista nel provvedimento concessorio originario, è autorizzato il limite di impegno quindicennale in ragione di lire 1.700 milioni annue a decorrere dall'anno 1999. Si intende corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 novembre 1998, n. 413.

3. All'articolo 7, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, le parole: « e quale tasso d'interesse *prime rate* quello riportato dal » sono sostituite dalle seguenti: « e quale tasso di interesse l'ultimo *prime rate* disponibile alla data dei provvedimenti riportati dal ».

(A.C. 5753 – sezione 11)

ARTICOLO 11 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 11.

(*Modifiche ed integrazioni alla normativa istitutiva del Registro internazionale di immatricolazione delle navi ed interventi a favore del settore armatoriale*).

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997,

n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è aggiunto il seguente:

« 2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma ».

2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è sostituito dal seguente: « Nell'articolo 2, lettera A), della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'aliquota è ridotta alla misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia, ad eccezione dei prolungamenti di dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di sessanta giorni ».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le navi di cui al comma 1, lettera a), che operano in acque territoriali straniere per lavori in mare, assistenza e rifornimento a piattaforme di perforazione o per servizi nei porti e che siano per contratto obbligate dallo Stato rivierasco ad imbarcare una quota di marittimi di quella nazionalità, sono armate con un numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, determinato da appositi accordi stipulati tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ».

4. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, è differito al 31 dicembre 2001, fermo restando il limite di spesa ivi indicato. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il contributo di cui al predetto articolo 1, comma 3, lettera *c*), è liquidato, nell'ambito del limite di spesa ivi indicato, in misura forfettaria per ciascuna tipologia di corso, negli importi di seguito indicati:

a) corso antincendio avanzato e familiarizzazione petroliere, chimichiere e gasiere: lire 1.000.000;

b) corso sopravvivenza e salvataggio e corso radar lire 2.000.000;

c) corso antincendio base e A.R.P.A. lire 2.500.000;

d) corso sicurezza petroliere, chimichiere, gasiere e GMDSS: lire 4.000.000.

5. Al comma 4-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, introdotto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché il contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a ventiquattro mesi, pari a lire 3.500.000, per ciascun ufficiale radiotelegrafista imbarcato in soprannumero sulla tabella di armamento entro la data del 31 dicembre 2000 ».

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, nel limite massimo di lire 3,5 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.000 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

(A.C. 5753 – sezione 12)

**ARTICOLO 12 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 12.

(Contratti di servizio per il trasporto pubblico marittimo).

1. È demandato alle regioni litoranee a statuto ordinario il potere di emanare senza oneri per lo Stato e nei limiti delle risorse loro trasferite a norma del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in armonia con le leggi statali e le direttive comunitarie, e in particolare nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3, 10, 14 e 20 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, norme legislative concernenti il servizio di trasporto pubblico marittimo, entro sei miglia marine dalla costa, per il collegamento degli scali dei comuni costieri, da organizzare come metropolitana marittima. A tal fine le regioni a statuto ordinario, con proprie norme indirizzano e coordinano, attraverso contratti di servizio da esse stipulati con enti pubblici o aziende pubbliche e private che operano nel settore, gli interventi per la realizzazione, nei suddetti limiti territoriali, di un sistema di trasporto marittimo integrativo dei trasporti su strada e ferroviari, in armonia con le linee direttrici del piano nazionale dei trasporti.

2. Attraverso i contratti di servizio di cui al comma 1 le regioni devono assicurare:

a) la continuità, regolarità, capacità e qualità del servizio di trasporto, stabilendo le caratteristiche e il tonnellaggio delle navi;

b) un numero adeguato di linee e la frequenza di ciascuna linea;

c) eventuali trasporti addizionali;

d) tariffe particolari per determinate categorie di passeggeri;

e) l'adattamento dei servizi alle effettive esigenze del traffico.

3. Restano salve ed impregiudicate le competenze degli organi statali in materia di polizia marittima e portuale e di sicurezza della navigazione.

(A.C. 5753 — sezione 13)

**ARTICOLO 13 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, con esclusione degli

articoli 7, comma 2, 8, 10, comma 2, e 11, determinato complessivamente in lire 85.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 115.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.1.2. (imprese navalmeccaniche ed armatoriali — capitolo 7706) dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 261, per lire 75.000 milioni a decorrere dall'anno 1999, e di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 30 novembre 1998, n. 413, per lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 1999 e per lire 30.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

PROGETTI DI LEGGE: CORDONI ED ALTRI; SERAFINI ED ALTRI; TERESIO DELFINO ED ALTRI E D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ABITAZIONI E ISTITUZIONE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI (APPROVATO, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (598-854-1714-3687-B)

(A.C. 598 — sezione 1)

ARTICOLO 3 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO II

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEGLI AMBIENTI DI CIVILE ABITAZIONE

ART. 3.

(Funzioni del Servizio sanitario nazionale).

1. È compito del Servizio sanitario nazionale promuovere a livello territoriale la sicurezza e la salute negli ambienti di civile abitazione e, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 1, sviluppare una adeguata azione di informazione ed educazione per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

2. Ai fini di cui alla presente legge, è compito del dipartimento per la prevenzione di ogni unità sanitaria locale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive

modificazioni, in collaborazione con i servizi territoriali, materno-infantile e di medicina di base, l'esercizio delle funzioni per:

a) l'assistenza per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione;

b) l'individuazione e la valutazione dei rischi presenti o che si possono determinare nei predetti ambienti;

c) la promozione e l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria nei confronti della popolazione;

d) il coordinamento territoriale dei programmi di intervento dei servizi, dei presidi e delle unità operative tesi ad assicurare le necessarie integrazioni ai fini della sicurezza.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 si realizza nei limiti delle risorse già destinate allo scopo nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.

4. Il dipartimento per la prevenzione delle unità sanitarie locali si avvale dei presidi multizonali di prevenzione o dell'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, ove istituita, con riferimento ai bacini di utenza più ampi di una singola unità sanitaria locale.

5. Sulla base dei programmi determinati dalle regioni, nell'esercizio delle loro

funzioni di indirizzo e di coordinamento, il dipartimento per la prevenzione operante presso ciascuna unità sanitaria locale è preposto alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove una conferenza nazionale al fine di verificare i risultati raggiunti, di programmare gli interventi di cui al presente articolo e di determinare l'entità delle risorse ad essi destinate.

(A.C. 598 - sezione 2)

**ARTICOLO 4 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

(Sistema informativo).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto superiore di sanità è attivato un sistema informativo per la raccolta, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione rilevati dagli osservatori epidemiologici regionali, in collaborazione con le unità sanitarie locali, per i seguenti obiettivi:

a) la valutazione e l'elaborazione dei predetti dati;

b) la valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione e di educazione sanitaria messe in atto;

c) la redazione di piani mirati ai rischi più gravi e diffusi per prevenire i fenomeni e rimuovere le cause di nocività.

d) la stesura di una relazione annuale sul numero degli infortuni e sulle loro cause.

2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasmette al sistema informativo i dati raccolti nella gestione dell'assicurazione di cui all'articolo 7. Il comitato amministratore di cui all'articolo 10, comma 2, trasmette annualmente al Ministro della sanità proposte in tema di informazione, formazione e assistenza ai fini della prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

3. Per la fase di prima attuazione delle disposizioni del presente articolo è stanziata la somma di lire 4 miliardi per il 1999. Il Ministro della sanità ripartisce annualmente, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le predette risorse fra le amministrazioni centrali e le regioni.

(A.C. 598 - sezione 3)

**ARTICOLO 5 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

(Attività di informazione e di educazione).

1. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con uno o più decreti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e per le pari opportunità, le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza e per la predisposizione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione ai sensi della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome possono, sulla base delle linee guida definite ai sensi del comma 1, elaborare programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile

abitazione. I predetti programmi sono rivolti prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggiore rischio, promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle soluzioni preventive e assicurano la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, con particolare riferimento alle organizzazioni dei consumatori e alle associazioni ambientaliste, femminili e familiari più rappresentative.

3. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente capo nell'ambito della relazione sullo stato sanitario del Paese, fornendo altresì elementi di valutazione dell'efficacia delle attività di formazione e di informazione ed allegando le proposte formulate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

(A.C. 598 - sezione 4)

**ARTICOLO 6 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

CAPO III

**ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFOR-
TUNI IN AMBITO DOMESTICO**

ART. 6.

(Finalità e definizioni).

1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività. A tale fine, il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

2. Ai fini delle disposizioni del presente capo:

a) per « lavoro svolto in ambito domestico » si intende l'insieme delle attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di

subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico;

b) per « ambito domestico » si intende l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un condominio, l'ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali;

c) il lavoro in ambito domestico si considera svolto in via esclusiva allorché l'assicurato non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

(A.C. 598 - sezione 5)

**ARTICOLO 7 DEL PROVVEDIMENTO NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

ART. 7.

(Assicurazione obbligatoria).

1. È istituita l'assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, di seguito denominata « assicurazione ».

2. L'assicurazione è gestita dall'INAIL.

3. Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico.

4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del comitato amministratore del

Fondo di cui all'articolo 10 e con le altre modalità di cui all'articolo 11, comma 3, accerta se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo consente l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari.

(A.C. 598 - sezione 6)

ARTICOLO 9 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Prestazioni).

1. La prestazione consiste in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa nella misura di cui all'articolo 7, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed è calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell'articolo 116 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.

2. La rendita di inabilità permanente è corrisposta con effetto dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, in misura proporzionale rispetto all'effettiva entità dell'inabilità medesima, secondo i criteri di cui alle tabelle n. 1 e n. 7 allegate al citato testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; per i casi non espressamente previsti, si provvede mediante valutazione medico-legale, secondo i criteri dell'articolo 78 del medesimo testo unico.

3. All'assicurazione non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni.

4. In considerazione delle particolari finalità dell'assicurazione e delle specificità del lavoro svolto in ambito domestico, l'INAIL non esercita il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare.

(A.C. 598 - sezione 7)

ARTICOLO 10 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

(Fondo autonomo speciale).

1. Per la finalità di cui all'articolo 7, comma 2, è istituito presso l'INAIL un Fondo autonomo speciale con contabilità separata, di seguito denominato « Fondo ».

2. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore, che dura in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero della sanità e da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il presidente è eletto tra i membri designati dalle organizzazioni di categoria per un massimo di due mandati consecutivi.

3. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:

a) avanza proposte in merito all'estensione ed al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9;

b) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;

c) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e di prestazioni del

Fondo. Il termine per ricorrere al comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;

d) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

4. Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti al fondo di riserva, possono essere destinate al perseguimento delle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 7 ovvero al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9. Eventuali ulteriori eccedenze possono essere trasferite al bilancio dello Stato, per essere assegnate agli stati di previsione dei Ministeri competenti a perseguire le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, relativamente alla realizzazione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 10.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.

10. 3. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 4 sostituire le parole da: possono essere fino alla fine del comma con le seguenti: 4. sono trasferite al bilancio dello Stato per essere assegnate agli stati di previsione dei Ministeri competenti a perseguire le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, relativamente alla realizzazione

di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione. Eventuali ulteriori eccedenze possono essere destinate al perseguimento delle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 7 ovvero al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9.

10. 1. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 4 sostituire le parole da: possono essere fino alla fine del comma con le seguenti: sono trasferite al bilancio dello Stato per essere assegnate agli stati di previsione dei ministeri competenti a perseguire le finalità di cui all'articolo 5, comma 2.

10. 2. Michielon, Paolo Colombo.

(A.C. 598 - sezione 8)

ARTICOLO 11 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Disposizioni finali).

1. Le modalità di attuazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 10 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I servizi comunali di anagrafe dello stato civile e l'Amministrazione finanziaria dello Stato collaborano con l'INAIL, secondo modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 7,

comma 3, e per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2. Il decreto o i decreti predetti sono emanati entro lo stesso termine di cui al comma 1.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, modifica l'entità del premio assicurativo e i limiti reddituali, rispettivamente previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 8, allo scopo di assicurare l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo medesimo.

4. Il comitato amministratore del Fondo è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'obbligo contributivo di cui all'articolo 8 e il diritto alle prestazioni di cui all'articolo 9 insorgono dal sesto mese successivo alla data di emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

(A.C. 598 - sezione 9)

ARTICOLO 12 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO IV
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 46.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 42.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 24.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 20.800 milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a lire 21.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 21.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(A.C. 598 - sezione 10)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge « Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici » (A.C. 598-854-1714-3687-C);

impegna il Governo a far sì che:

le attività di prevenzione di cui all'articolo 3 comma 2 si svolgano rispettando il limite delle risorse finanziarie destinate allo scopo;

le campagne informative di cui all'articolo 5 siano finanziate attraverso apposite quote nazionali del fondo sanitario nazionale;

nella fase di attuazione di quanto disposto dal capo III non si prefigurino in alcun modo il diritto al risarcimento dell'invalidità temporanea assoluta.

9/598-C/1. Innocenti, Strambi, Michielon, Gazzara, Cordoni, Colucci.

DISEGNO DI LEGGE: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FINANZIAMENTO DELLA BANCA AFRICANA DI SVILUPPO, DELL'AGENZIA MULTILATERALE PER LA GARANZIA DEGLI INVESTIMENTI, DELLA GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY, DELL'ASEM TRUST FUND E DEL MULTILATERAL INVESTMENT FUND (5901)

(A.C. 5901 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti allo Statuto della Banca Africana di Sviluppo, deliberati dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima, con la risoluzione n. B/B4/98/04 del 29 maggio 1998. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla risoluzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto al punto 6 della risoluzione stessa. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione della Banca Africana di Sviluppo, conseguenti all'emendamento di cui al comma 1.

(A.C. 5901 - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al V aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo, della

quale l'Italia fa parte in virtù della legge 3 febbraio 1982, n. 35.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo è pari a 205.010.000 unità di conto di cui si pagheranno effettivamente solo 12.300.000 unità di conto, in 8 rate uguali annuali dal 1999 al 2006.

(A.C. 5901 - sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'articolo 2, valutato in lire 3.338.000.000 annue per il periodo dal 1999 al 2006, si provvede per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

(A.C. 5901 - sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al 1° aumento di capitale

dell'Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti (MIGA), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 29 aprile 1988, n. 134.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo è pari a dollari USA 23.263.000 di cui si pagheranno effettivamente solo dollari 4.105.920 in 2 rate uguali annuali rispettivamente nel 1999 e nel 2000.

(A.C. 5901 - sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'articolo 4, valutato in lire 3.695.328.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede per gli anni medesimi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

(A.C. 5901 - sezione 6)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 6.

1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana all'ASEM Trust Fund costituito presso la Banca Mondiale. 2. Il contributo italiano è pari a 7 milioni di dollari da versare in un'unica rata nel 1999.

(A.C. 5901 - sezione 7)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'articolo 6, valutato in lire 12.600.000.000 per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

(A.C. 5901 - sezione 8)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 8.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla II ricostituzione delle risorse della Global Environment Facility (GEF 2), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 31 gennaio 1992, n. 114.

2. Ai fini previsti dal comma 1 è stabilito un contributo di lire 143 miliardi di lire da versare in 6 rate secondo il seguente schema di incasso: 10 miliardi di lire nel 2000, 26 miliardi nel 2001, 35 miliardi nel 2002 e tre rate successive di 24 miliardi rispettivamente dal 2003 al 2005.

(A.C. 5901 - sezione 9)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'articolo 8, pari a lire 10 miliardi nel 2000, 26 miliardi

nel 2001, 35 miliardi nel 2002 e 24 miliardi per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede per lire 10 miliardi nel 2000 e per lire 26 miliardi nel 2001, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

(A.C. 5901 - sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 10.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia al Multilateral Investment Fund (MIF) costituito nell'ambito della Banca Interamericana di Sviluppo.

2. Il contributo italiano è fissato in dollari USA 30 milioni da erogare in cinque rate uguali, a decorrere dal 1999.

(A.C. 5901 - sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 11.

1. All'onere derivante dall'articolo 10, valutato in lire 10.800.000.000 annue per

ciascuno degli anni dal 1999 al 2003, si provvede per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

(A.C. 5901 - sezione 12)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 12.

1. Le somme di cui all'articolo 9 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale saranno prelevate per provvedere all'onere dei contributi autorizzati dalla presente legge.

2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 3, 5, 7, 9 e 11 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli eventuali maggiori oneri, di cui agli articoli 3, 5, 7 e 11, dovuti a differenza di cambio si farà fronte, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine.

DISEGNO DI LEGGE S. 4090. — DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER AGEVOLARE GLI INTERVENTI ED I SERVIZI DI ACCOGLIENZA DEL GRANDE GIUBILEO DELL'ANNO 2000 (APPROVATO DALLA I COMMISSIONE DEL SENATO) (6305)

(A.C. 6305 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

(Disposizioni per il Ministero per i beni e le attività culturali).

1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a stipulare fino ad un massimo di millecinquecento contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali può provvedere prioritariamente a rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato già autorizzati per l'anno 1999 fino a un massimo di millecinquecento, utilizzando le procedure di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 1 si può provvedere attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato per soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione tra il

Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998.

4. A decorrere dal 31 ottobre 1999 e fino al 30 giugno 2001, le risorse per lavoro straordinario del Ministero per i beni e le attività culturali possono essere utilizzate per i progetti di apertura prolungata di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno 1999, di lire 45 miliardi per l'anno 2000 e di lire 30 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando, quanto a lire 5.000 milioni per il 1999 e a lire 17.550 milioni per il 2000,

l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, quanto a lire 27.450 milioni per il 2000 e a lire 30.000 milioni per il 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART 1.

Sopprimerlo.

1. 7. Savarese.

Sopprimere il comma 1.

1. 8. Savarese.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di mense, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali individua fino a un massimo di millecinquecento propri dipendenti cui corrispondere un compenso forfettario di 500 mila lire mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

1. 21. Storace.

Al comma 1, sostituire le parole: Per far fronte con le seguenti: Proporzionalmente in tutti i comuni del territorio nazionale interessati all'evento giubilare di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, per far fronte.

1. 1. Migliori, Armaroli, Nania, Menia, Anedda, Fragalà.

Al comma 1, sostituire le parole: Per far fronte con le seguenti: per fronteggiare.

1. 45. Storace.

Al comma 1, dopo la parola: gallerie aggiungere la seguente: pinacoteche.

1. 33. Storace.

Al comma 1, dopo le parole: aree archeologiche aggiungere le seguenti: di interesse storico culturale.

1. 39. Storace.

Al comma 1, dopo le parole: archivi di Stato aggiungere le seguenti: giardini pubblici, parchi pubblici, luoghi sacri, zone di particolare interesse storico artistico, zone di archeologia industriale e di pregio.

1. 44. Storace.

Al comma 1, dopo le parole: archivi di Stato aggiungere le seguenti: giardini pubblici, parchi pubblici, luoghi sacri, zone di particolare interesse storico artistico e zone di archeologia industriale.

1. 46. Storace.

Al comma 1, dopo le parole: archivi di Stato aggiungere le seguenti: giardini pubblici, parchi pubblici, luoghi sacri e zone di particolare interesse storico artistico.

1. 47. Storace.

Al comma 1, dopo le parole: archivi di Stato aggiungere le seguenti: giardini pubblici, parchi pubblici e luoghi sacri.

1. 48. Storace.

Al comma 1, dopo le parole: archivi di Stato aggiungere le seguenti: giardini pubblici e parchi pubblici.

1. 28. Storace.

Al comma 1, dopo le parole: archivi di Stato *aggiungere le seguenti:* giardini pubblici.

1. 29. Storace.

Al comma 1 dopo le parole: archivi di Stato *aggiungere le seguenti:* parchi pubblici.

1. 30. Storace.

Al comma 1, dopo le parole: il Ministero per i beni e le attività culturali *aggiungere le seguenti:* su proposta del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

1. 34. Storace.

Al comma 1, sostituire le parole da: è autorizzato *fino alla fine del comma, con le seguenti:* individua fino a un massimo di millecinquecento propri dipendenti cui corrispondere un compenso forfettario di lire 500 mila mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

1. 36. Storace.

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato *con le seguenti:* la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma sono autorizzati.

1. 42. Storace.

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato *con le seguenti:* la regione Lazio e la provincia di Roma sono autorizzati.

1. 32. Storace.

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato *con le seguenti:* e la provincia di Roma sono autorizzati.

1. 27. Storace

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato *con le seguenti:* e il comune di Roma sono autorizzati.

1. 31. Storace

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato *con la seguente:* può.

1. 43. Storace.

Al comma 1, sostituire la parola: millecinquecento *con la seguente:* duecento.

1. 49. Storace.

Al comma 1, sostituire la parola: millecinquecento *con la seguente:* cinquecento.

1. 38. Storace.

Al comma 1, sostituire la parola: millecinquecento *con la seguente:* ottocento.

1. 41. Storace.

Al comma 1, sostituire la parola: millecinquecento *con la seguente:* duemila.

1. 37. Storace.

Al comma 1, sostituire la parola: millecinquecento *con la seguente:* milleottocento.

1. 9. Savarese.

Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 1° dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001 *con le seguenti:* con i lavoratori posti in mobilità dalle aziende operanti nel Lazio a decorrere dal 1° dicembre 1999 e fino al dicembre 2000.

1. 20. Storace.

Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 1° dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001 con le seguenti: con i lavoratori posti in cassa integrazione straordinaria dalle aziende operanti nel Lazio a decorrere dal 1° dicembre 1999 e fino al 31 dicembre 2000.

1. 23. Storace.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001 con le seguenti: 1° gennaio al 31 dicembre del 2000.

1. 22. Storace.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° dicembre 1999 con le seguenti: 1° gennaio 2000.

1. 10. Savarese.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2000.

*** 1. 2.** Migliori, Armaroli, Nania, Menia, Anedda, Fragalà.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2000.

*** 1. 25.** Storace.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

1. 11. Savarese.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 15 gennaio 2001.

1. 12. Savarese.

Sopprimere il comma 2.

1. 13. Savarese.

Al comma 2, sostituire la parole: Per le finalità con le seguenti: relativamente alle.

1. 52. Storace.

Al comma 2, dopo le parole: il Ministero per i beni e le attività culturali aggiungere le seguenti: sentito il parere del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

1. 51. Storace

Al comma 2, dopo le parole: il Ministero per i beni e le attività culturali aggiungere le seguenti: sentito il parere del ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica.

1. 55. Storace

Al comma 2, sostituire le parole: può provvedere con le seguenti: la regione Lazio e la provincia di Roma possono provvedere.

1. 57. Storace.

Al comma 2, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

1. 50. Storace.

Al comma 2, dopo la parola: prioritariamente aggiungere le seguenti: in maniera motivata, facendo seguito alle indicazioni di un apposito emanando regolamento che individui tali priorità in modo chiaro e tassativo.

1. 58. Storace.

Al comma 2, sostituire la parola: millecinquecento con la seguente: mille.

1. 14. Savarese.

Al comma 2, sostituire la parola: millecinquecento con la seguente: duemila.

1. 56. Storace.

Sopprimere il comma 3.

1. 15. Savarese.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: si può con le seguenti: si deve.

1. 64. Storace.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: si può provvedere aggiungere la seguente: solo.

1. 65. Storace.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: a tempo determinato aggiungere le seguenti: , fino ad un massimo di cinquecento unità,

1. 16. Savarese.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: a tempo determinato aggiungere le seguenti: , fino ad un massimo di cento unità,

1. 17. Savarese.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: soggetti con la seguente: lavoratori.

1. 66. Storace.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il Ministero per i beni e le attività culturali aggiungere le seguenti: sentito il parere del ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

1. 59. Storace.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1. 60. Storace.

Sopprimere il comma 4.

1. 18. Savarese.

Al comma 4, sostituire le parole: dal 31 ottobre 1999 e fino al 30 giugno 2001 con le seguenti: dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000.

1. 71. Storace.

Al comma 4, sostituire le parole: dal 31 ottobre 1999 e fino al 30 giugno 2001 con le seguenti: dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

1. 67. Storace.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2000.

1. 3. Migliori, Armaroli, Nania, Menia, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: le risorse con le seguenti: alcune risorse.

1. 72. Storace.

Al comma 4, dopo le parole: il Ministero per i beni e le attività culturali aggiungere le seguenti: sentite le disponibilità del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica.

1. 68. Storace.

Al comma 4, dopo le parole: il Ministero per i beni e le attività culturali aggiungere le seguenti: sentite le disponibilità il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1. 70. Storace.

Al comma 4, sostituire le parole: possono essere con le seguenti: verranno anche.

1. 75. Storace.

Al comma 4, dopo la parola: possono aggiungere la seguente: anche.

1. 73. Storace.

Al comma 4, dopo la parola: possono aggiungere la seguente: solo.

1. 74. Storace.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: in relazione alle complessive esigenze di tutti i comuni del territorio nazionale interessati all'evento giubilare di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 651.

1. 4. Migliori, Armaroli, Nania, Anedda, Menia.

Sopprimere il comma 5.

1. 19. Savarese.

Al comma 5, sopprimere le parole: e di lire 30 miliardi per l'anno 2001.

* **1. 5.** Migliori, Armaroli, Nania, Fragalà, Anedda, Menia.

Al comma 5, sopprimere le parole: e di lire 30 miliardi per l'anno 2001.

* **1. 76.** Storace.

Al comma 5, sopprimere le parole: e a lire 30.000 milioni per il 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1. 6. Migliori, Armaroli, Nania, Fragalà, Anedda, Menia.

Al comma 5, aggiungere infine le parole: e al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

1. 80. Storace.

Al comma 5, aggiungere infine le parole: e al Ministero di giustizia.

1. 81. Storace.

Al comma 5, aggiungere infine le parole: e al Ministero della pubblica istruzione.

1. 83. Storace.

Sopprimere il comma 6.

1. 84. Storace.

Al comma 6, dopo le parole: e della programmazione economica aggiungere le seguenti: sentito il parere del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

1. 86. Storace.

Al comma 6, sostituire le parole: è autorizzato con la seguente: può.

1. 88. Storace.

(A.C. 6305 – sezione 2)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 11.

(Affissioni abusive).

1. Fino al 30 giugno 2001, nel comune di Roma, chiunque effettua o commissiona affissioni abusive è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire

5.000.000 a lire 20.000.000. La stessa sanzione si applica nei confronti di colui che trae vantaggi dalle affissioni stesse.

2. Ove l'affissione abusiva sia stata effettuata su incarico di un imprenditore commerciale, la sanzione pecuniaria nei confronti di quest'ultimo può essere sostituita da un provvedimento di chiusura dell'attività commerciale da un minimo di uno a un massimo di sette giorni.

3. Per le violazioni previste dall'articolo 60 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, commesse sino al 30 giugno 2001 nel comune di Roma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.

4. Nei comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare il sindaco può disporre l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sino al 30 giugno 2001.

5. Fino al 30 giugno 2001, nel comune di Roma, i manufatti pubblicitari abusivi, che occupano gli spazi e le aree pubbliche, sono soggetti, in deroga alle disposizioni normative vigenti, all'immediata rimozione e demolizione d'ufficio con oneri a carico del responsabile della violazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART 11.

Sopprimerlo.

11. 2. Savarese, Storace.

Sopprimere il comma 1.

11. 3. Savarese, Storace.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2000.

11. 17. Storace.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel comune di Roma, con le seguenti: in tutti i comuni del territorio nazionale interessati all'evento giubilare di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651.

11. 1. Migliori, Armaroli, Nania, Fragalà, Anedda, Menia.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o commissiona.

11. 18. Storace.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 con le seguenti: da lire 5.000 a lire 20.000.

11. 19. Storace.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 con le seguenti: da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

11. 4. Savarese.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

11. 5. Mazzocchi, Savarese, Storace.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le sanzioni di cui sopra si applicano per le affissioni abusive effettuate nel centro storico della città di Roma.

11. 6. Savarese.

Sopprimere il comma 2.

11. 7. Savarese, Storace.

Al comma 2, sostituire le parole: imprenditore commerciale con la seguente: imprenditore.

11. 8. Savarese.

Sopprimere il comma 3.

11. 9. Savarese, Storace.

Al comma 3, sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 con le seguenti: da lire 30.000 a lire 50.000.

11. 22. Storace.

Al comma 3, sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 con le seguenti: da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

11. 10. Savarese.

Sopprimere il comma 4.

11. 11. Savarese.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2000.

11. 23. Storace.

Sopprimere il comma 5.

11. 12. Savarese, Storace.

Al comma 5, sopprimere le parole: , che occupano gli spazi e le aree pubbliche,

11. 25. Storace.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le disposizioni di cui all'articolo 10 non si applicano a sindacati, movimenti politici ed associazioni per i quali continua ad applicarsi la normativa vigente.

11. 13. Savarese.